


SCHEMA N. NP/17502
DEL PROT. ANNO 2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3131 del 28/09/2012

N. 1152

IN DATA 28/09/2012

OGGETTO : DEFINIZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO PER LE UNIONI DI COMUNI DI CUI ALL'ART. 14, C.31, DEL D.L. 78/2010

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
X		Marilyn Fusco - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
	X	Claudio Montaldo - Assessore			
X		Raffaella Paita - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
12	1		12		

RELATORE alla Giunta Claudio Burlando - Altro Relatore: Raffaella Paita e con l'assistenza del Segretario Generale e del dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 2 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO

28/09/2012 (Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P ON C
L'ISTRUTTORE
(Cinzia Incani)


CODICE PRATICA :

limdemo

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/17502
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

OGGETTO : DEFINIZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO PER LE UNIONI DI COMUNI DI CUI ALL'ART. 14 , C.31, DEL D.L. 78/2010

DELIBERAZIONE

N.

152
REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN 28.9.2012
DATA

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato:

- l'art.14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 così come modificato dall'art.19 comma 1 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 , ed in particolare :

1. il comma 28 che prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane; esercitano obbligatoriamente in forma associata , mediante unione di comuni o convenzione le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27 , ad esclusione della lettera l).
2. il comma 31 che stabilisce che il limite demografico minimo delle suddette unioni è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, fissato dal successivo comma 31 ter al 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre funzioni fondamentali.

Considerato che:

- la facoltà attribuita alla Regione deve essere esercitata in relazione alle soglie demografiche fissate dal citato art.14 D.L.78/2010 per la costituzione di unioni, mentre dalla lettura della norma emerge che nel caso in cui le funzioni fondamentali siano svolte in forma associata mediante convenzioni ex art.30 Dl.267/2000 non sono fissate dalla normativa statale soglie demografiche da raggiungere;
- la particolare e complessa conformazione geografica ed infrastrutturale del territorio ligure, in alcuni casi, non consente di costituire unioni che rispondano contemporaneamente ai limiti demografici previsti dalla normativa statale e risultino altresì idonee a realizzare adeguati livelli di efficienza qualità ed economicità nell'erogazione dei servizi alla popolazione.

Ritenuto, pertanto, opportuno al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e mantenere adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi al territorio, esercitare la facoltà di cui al comma 31 dell'art.14 D.L.78/2010, come modificato dall'art. 19 c.1 DL 95/2012, prevedendo le seguenti deroghe al limite demografico per le Unioni di comuni di cui all'art.14, comma 28 D.L.78/2010:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Adriana Bottero)

Data - IL SEGRETARIO

28/9/2012

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA


P C C
L'ISTITUTTORE
(Cinzia Incani)

limdemo

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.NP/17502
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

- a) il limite demografico, di cui al comma 31 sopracitato, è fissato in 5.000 abitanti;
- b) l'Unione può essere comunque istituita ai sensi dell'art.14 comma 28 D.L.78/2010, qualunque soglia demografica raggiunga qualora sia costituita da almeno cinque Comuni;

Ritenuto, altresì, opportuno che i Comuni che decidano di formare unioni in applicazione delle suddette deroghe effettuino tale scelta previa una valutazione sulla sua sostenibilità economica;

Tutto ciò premesso

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale ;

DELIBERA

- di esercitare la facoltà prevista dal comma 31 dell'art.14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 così come modificato dall'art.19 comma 1 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135;
- di prevedere le seguenti deroghe al limite demografico previsto dal comma 31, dell'art.14 del soprarichiamato D.L.78/2010, per le Unioni di Comuni istituite a norma del comma 28 del medesimo articolo ed in particolare:
 - il limite demografico, di cui al comma 31 sopracitato, è fissato in 5.000 abitanti;
 - l'Unione può essere comunque istituita ai sensi dell'art.14 comma 28 D.L.78/2011 qualunque soglia demografica raggiunga qualora sia costituita da almeno cinque Comuni.
- di dare atto dell'opportunità che i Comuni che decidano di formare unioni in applicazione delle suddette deroghe effettuino una previa valutazione di sostenibilità economica di tale scelta.

— FINE TESTO —

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

[Signature]
28.9.2012

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Laird)

[Signature]

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Adriana Bottero)


[Signature]

Data - IL SEGRETARIO

28/9/2012 *[Signature]*

ATTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su
n. pagine
da me singolarmente firmate, È CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, 28 settembre 2012



L'ISTRUTTORE
(Cinzia Incani)

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE